



Organismo Italiano di Contabilità – OIC
Via Poli 29 - 00187 Roma
Tel. 0039/06/6976681 fax 0039/06/69766830
e-mail: presidenza@fondazioneoic.it

Roma, 29 marzo 2012

Ill.mo Prof. Mauro Bini

Organismo Italiano di Valutazione

via Sarfatti, 25

20136 Milano

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è lieto di formulare i propri commenti sul documento "*Impairment test dell'avviamento in contesti di crisi finanziaria e reale – Linee guida*" (d'ora in poi "documento OIV") emesso dall'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) in data 18 gennaio 2012.

Come spiegato nella premessa del testo pubblicato, il documento non è una guida contabile, ma ha l'obiettivo di fornire utili indicazioni per le valutazioni finalizzate alla stima del valore recuperabile per assolvere all'*impairment test* dell'avviamento ai sensi dello IAS 36 (Riduzione di valore delle attività – *Impairment of Assets*).

Sin dalla costituzione dell'OIV (supportata dall'OIC anche con specifica corrispondenza) l'OIC ha sempre segnalato l'esigenza di esplicitare in termini chiari i diversi ruoli dei due organismi (OIC e OIV). In linea con tale assunto, ci si attende che i documenti pubblicati dall'OIV si focalizzino su temi di carattere valutativo piuttosto che contabile. In caso contrario, si corre il

Organismo Italiano di Contabilità – OIC
Via Poli 29 - 00187 Roma
Tel. 0039/06/6976681 fax 0039/06/69766830
e-mail: presidenza@fondazioneoic.it

rischio - specie quando si affrontano tematiche valutative finalizzate alla redazione del bilancio, come nel caso della verifica di recuperabilità degli attivi - di fornire indicazioni che non necessariamente coincidono con quanto stabilito dai principi contabili internazionali.

Al tempo stesso va riconosciuto che la previsione di un “secondo pilastro” – che viene ad aggiungersi a quello costituito dallo standard setter contabile internazionale (IASB) – offre un utile supporto metodologico per accrescere l’affidabilità e l’efficacia delle procedure valutative e, indirettamente, per migliorare la qualità dei bilanci.

L’auspicio, dunque, è che in futuro si trovi un *modus operandi* coerente con l’assetto internazionale che vede, da un lato, lo IASB responsabile della statuizione dei principi contabili internazionali e, dall’altro, lo IVSC responsabile dell’emanazione degli standard di valutazione. A tal fine, come già convenuto nella citata riunione, si potrebbe organizzare a breve un incontro per poter fissare i punti-chiave di un protocollo d’intesa che a regime dovrebbe regolare l’interazione fra i due organismi.

Ciò premesso, nella presente lettera sono riportate le osservazioni che l’OIC ha già rappresentato a codesto Organismo nell’ambito di una riunione che si è tenuta nel corso del periodo di consultazione. In tale occasione – e successivamente in una nota inviata a questo Organismo – era stato chiarito che il documento OIV è stato concepito esclusivamente come strumento di ausilio per l’attività dei valutatori aziendali e che pertanto devono ritenersi superati i riferimenti, in esso contenuti, dai quali risulta che le raccomandazioni sono rivolte anche agli amministratori, agli organi di controllo e ai revisori.

In tale contesto, nella nota allegata sono analiticamente riportati i risultati dell’analisi condotta da questo Organismo nonché le osservazioni elaborate alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso della suddetta riunione e delle successive precisazioni ricevute in forma scritta.

A nostra volta a disposizione.

Con cordiali saluti.

Angelo Casò
Presidente del Consiglio di Gestione

1. Coerenza fra destinatari del documento e ruolo dell'OIV

Nella premessa del documento OIV posto in consultazione si afferma che lo stesso “*intende fornire linee guida agli esperti di valutazione, ai revisori, alle entità che redigono il bilancio ai sensi IAS/IFRS ed ai loro organi di controllo, relativamente alle valutazioni compiute ai fini dell’impairment test dell’avviamento in un contesto caratterizzato dalla esistenza di diffusi segnali esogeni di perdita di valore.*”

La circostanza che la platea dei destinatari del documento OIV sia molto ampia e abbracci tanto gli esperti di valutazioni, quanto i revisori e gli organi amministrativi e di controllo aziendali fa sì che nel documento siano incluse anche indicazioni che trascendono la specifica area della stima del “valore recuperabile” e si configurano piuttosto come regole di comportamento (per gli amministratori o per i revisori) ovvero regole di *accounting*.

Ci si riferisce, ad esempio, alle seguenti linee guida (e ai relativi paragrafi esplicativi):

- a) LG 18 (*Professional skepticism* sui flussi attesi), che sembra contenere indicazioni pertinenti più per il revisore/valutatore che non per l’organo amministrativo responsabile della redazione del bilancio;
- b) Par. 8 (Valutazioni *asset side* ed *equity side* e condizioni di carenza di liquidità), dove si afferma l’opportunità, in situazioni di crisi, di effettuare un test *equity side* in aggiunta a quello *asset side*. Se si vuole suggerire al valutatore, per esigenze di maggior cautela nelle valutazioni di bilancio, di procedere a un ulteriore test, si consiglia di usare terminologie che non inducano il lettore a ritenere che si tratta di un obbligo imposto dallo IAS 36.
- c) LG 42 (*Impairment test* di secondo livello), dove si raccomanda l’effettuazione di un test di *impairment* di 2° livello, quando la capitalizzazione di borsa è inferiore al valore del patrimonio netto, anche nei casi in cui tutti i *corporate assets* siano stati allocati alle c.d. *Cash Generating Units* (CGU). Valgono le medesime considerazioni svolte nel punto precedente.

La simultanea presenza di indicazioni relative ai procedimenti di stima e di indicazioni come quelle sopra riportate rende il documento OIV – a parere di questo Organismo – meno facilmente intellegibile da parte degli esperti di valutazioni, cui lo stesso documento – in coerenza con la missione statutariamente assegnata all'OIV – dovrebbe essere idealmente indirizzato.

In relazione a ciò, come già convenuto per le vie brevi, si prende atto dell'intenzione di codesto Organismo di intervenire in modo opportuno sul documento, onde evitare le confusioni sopra evidenziate.

A tal fine si sottolinea l'esigenza che, laddove nel *discussion paper* vengano raccomandati informative o test diversi da quelle previsti dallo IAS 36 – cui l'esperto di valutazione dovrebbe attenersi nel compimento delle proprie attività di valutazione – venga chiaramente segnalato che si tratta di informative o test aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dai principi contabili internazionali.

* * *

Ciò premesso, nel paragrafo successivo sono illustrati i risultati dell'analisi "contabile" che l'OIC ha condotto sul documento OIV messo in consultazione. L'analisi è stata effettuata concentrando l'attenzione esclusivamente sui profili di conformità (*compliance*) delle affermazioni contenute nel documento con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Questa focalizzazione si è resa necessaria per due ragioni:

- a) evitare che nel documento siano contenuti concetti e indicazioni in contrasto o non pienamente coerenti con gli IAS/IFRS;
- b) verificare che nel documento non siano previste linee guida "interpretative" dei principi contabili internazionali.

Alcune delle osservazioni relative ai profili di *compliance* con lo IAS 36 devono ritenersi superate alla luce delle delucidazioni fornite nella riunione del 21 febbraio 2012 – nel corso della quale codesto Organismo ha manifestato l'intenzione di chiarire, nella versione definitiva del documento, che le raccomandazioni sono rivolte esclusivamente ai valutatori d'azienda e non più anche agli amministratori aziendali, cui solo grava l'obbligo di conformità con i principi

contabili internazionali. Resta comunque ferma l'esigenza di precisare nel documento la natura "aggiuntiva" delle suddette raccomandazioni rispetto a quanto previsto dagli IAS/IFRS.

2. Conformità del documento OIV allo IAS 36 *Impairment of Assets*

L'OIC ha condotto una lettura "tecnica" del documento OIV con l'obiettivo precipuo di valutare se in alcune parti del documento fossero riportate indicazioni non contenute o non coerenti con lo IAS 36.

Dall'analisi svolta sono emersi alcuni primi elementi sui quali potrebbero rilevarsi profili di criticità in termini di conformità allo IAS 36:

- a) Piani aziendali insostenibili
- b) Calcolo del valore contabile
- c) Riallocazioni di *goodwill* e ristrutturazioni delle *CGU*
- d) Costo del capitale
- e) Indicatori di presunzione di *impairment*.

a) Piani aziendali insostenibili

Breve descrizione del documento OIV

Il documento OIV affronta il caso degli *impairment test* condotti quando i piani aziendali non sono ritenuti operativamente o finanziariamente sostenibili. In tali circostanze, sostiene il documento, l'impresa dovrebbe calcolare il valore recuperabile in base al *fair value*, escludendo la possibilità di ricorrere alla determinazione del valore d'uso. Nel calcolo del *fair value* il documento suggerisce di fare riferimento all'IFRS 13, proponendo in particolare il ricorso al c.d. *income approach*. Ciò consente di riflettere nella stima del valore recuperabile i benefici economici derivanti dal massimo e miglior utilizzo (*highest and best use*) che i partecipanti al mercato, e non quindi la società, sarebbero in grado di realizzare.

Osservazioni OIC

La verifica della sostenibilità dei piani aziendali non è esplicitamente prevista dallo IAS 36 né è prevista la distinzione fra sostenibilità economica e sostenibilità finanziaria. Una protratta situazione di crisi spinge sicuramente gli amministratori ad operare importanti correzioni ai precedenti piani. Le nuove stime devono tener conto dell'accresciuto rischio di *non execution* dei piani stessi e delle presumibili maggiori difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione. Tutto ciò, però, non deve escludere in via preventiva l'utilizzo del *value in use* per il calcolo del valore recuperabile.

Ai sensi dello IAS 36, infatti, non è necessario etichettare come “insostenibile” il piano finanziario utilizzato per il test di *impairment*, per concludere che sia necessario calcolare il *fair value less costs to sell* (da qui in avanti anche solamente *fair value*). La stima del valore recuperabile utilizzando il *fair value* è sempre consentita dallo IAS 36, che di norma prevede che il valore recuperabile sia il maggiore tra valore d'uso e *fair value*.

Pertanto, sarebbe preferibile evitare di introdurre concetti privi di una precisa definizione quale quello di “insostenibilità del piano” che potrebbe essere interpretato come molto prossimo a quello di “*gone concern*”. In mancanza di una interpretazione certa e condivisa della linea di confine fra queste due definizioni, sarebbe preferibile non utilizzare la condizione della “insostenibilità” per inferire il parametro (*fair value vs. value in use*) sulla base del quale sia opportuno/necessario stimare il valore recuperabile.

Naturalmente nulla toglie che l'OIV – chiarendo nella premessa al *discussion paper* che i destinatari del documento sono esclusivamente i valutatori e che dunque le raccomandazioni in esso contenute sono sciolte dall'obbligo di stretta *compliance* con lo IAS 36 – possa raccomandare ad un valutatore esterno indipendente l'opportunità di verificare l'attendibilità del piano predisposto dall'azienda ai fini dell'*impairment test* di bilancio attraverso l'apprezzamento della sua sostenibilità economica e finanziaria.

b) Calcolo del valore contabile

Breve descrizione del documento OIV

Il documento OIV affronta le modalità di determinazione del valore contabile di una CGU in circostanze di crisi (ad esempio, allungamento dei tempi di pagamento e rotazione delle scorte).

Le raccomandazioni contenute nel documento OIV sono le seguenti:

- i. *“apportare le necessarie normalizzazioni al valore contabile dei saldi di capitale circolante: per stimare correttamente l’investimento medio di periodo (nei casi in cui la stagionalità ha impatto sui saldi finali) e in prospettiva; per trattare effetti connessi a specifiche modalità di gestione operativa (es. decentramento delle scorte su entità appartenenti ad altre CGU); per trattare gli effetti connessi a specifiche posizioni di capitale circolante, ad. es. destinati al realizzo nel breve periodo;*
- ii. *identificare il valore contabile e controllare il valore recuperabile delle attività non strumentali o soggette alla vendita separatamente rispetto a quello che riguarda le attività in ipotesi d’uso;*
- iii. *considerare gli impatti di cessioni e di riorganizzazioni quando riguardano (oltre ad attività individuali) anche complessi di attività in uso sull’attribuzione dell’avviamento al valore contabile delle CGU residue. Quando le attività in vendita provengono da CGU inclusiva di avviamento, allocare e de-rilevare parte dell’avviamento con un approccio di valore relativo, i.e. in proporzione rispetto al valore complessivo della CGU di appartenenza;*
- iv. *sui perimetri complessi che si articolano su numerose CGU, o su CGU che aggregano le attività in modo trasversale rispetto alle entità legali, procedere sempre alla riconciliazione tra il valore degli attivi netti attribuiti al fine dei controlli di valore e i saldi contabili totali dello stato patrimoniale di riferimento (consolidato o individuale);*
- v. *in caso di cambiamenti inerenti il perimetro di attività ricomprese all’interno di una CGU tra un anno e l’altro: procedere all’analisi tenendo conto che il principale parametro discriminante resta in ogni caso l’articolazione e l’indipendenza dei flussi finanziari sottostanti.”*

Osservazioni OIC

In questa parte il documento OIV sembra affrontare un tema di carattere contabile. Non è però del tutto chiaro il contenuto delle indicazioni fornite né pertanto è agevole concludere se queste siano coerenti con lo IAS 36. In proposito si possono fare le seguenti osservazioni:

- non è chiaro cosa si intende per “normalizzazione del valore contabile”. Se si tratta di una mera tecnica di stima dei flussi di cassa prospettici, ciò andrebbe spiegato nella sezione del documento che affronta la stima dei flussi di cassa, evitando di utilizzare la locuzione “valore contabile”;
- laddove si affrontano le variazioni dei perimetri di CGU, sarebbe preferibile limitarsi a richiamare quanto previsto dallo IAS 36 al riguardo, senza prevedere ulteriori verifiche, a meno che tali verifiche siano chiaramente indirizzate ai valutatori come *best practice* per rafforzare la correttezza del proprio operato;
- se si prevedono delle riconciliazioni tra il valore contabile delle CGU e il valore degli attivi netti di bilancio, dovrebbe essere chiarito che l’obiettivo non è quello di seguire una procedura richiesta dallo IAS 36, ma di effettuare un ulteriore controllo interno, utile al valutatore per corroborare ulteriormente la correttezza del proprio operato.

Sarebbe sufficiente che il documento OIV si limitasse a richiamare il principio di coerenza tra le modalità di determinazione del valore recuperabile e del valore contabile della CGU.

c) Riallocazioni di *goodwill* e ristrutturazioni delle CGU

Breve descrizione del documento OIV

Il documento OIV fornisce alcune indicazioni in merito al trattamento delle riallocazioni successive del *goodwill* e sostiene che solo nel caso di riallocazioni del *goodwill* aventi “sostanza economica” si può procedere all’*impairment test* sulla base della nuova configurazione. La genuinità della riorganizzazione delle CGU va ricercata, fra l’altro, nella presenza di concrete sinergie di costo e/o di ricavo.

Osservazioni OIC

I presupposti per la riallocazione del *goodwill* descritti nel documento OIV non appaiono conformi allo IAS 36. Infatti, i paragrafi IAS 36.72-73 non pongono condizioni specifiche alle ri-configurazioni delle CGU, limitandosi a prevedere che il cambiamento di allocazione del *goodwill* rispetto al test precedente sia “giustificato”. Nel documento OIV si introduce una condizione che – ancorché plausibile in una logica di regolamentazione anti-abuso – potrebbe escludere cambiamenti di allocazione giustificabili sulla base di altre ragioni, che potrebbero risultare comunque conformi allo IAS 36. Così facendo, si fornirebbe una interpretazione del citato principio generale.

d) Costo del capitale

Breve descrizione del documento OIV

Con riferimento alla determinazione del tasso di attualizzazione il documento OIV ritiene appropriato fornire l’indicazione del limite massimo di un anno per calcolare medie dei parametri rilevanti per la stima del costo del capitale in un contesto di crisi. Tuttavia, nella domanda 29 chiede se anche con medie calcolate su periodi più estesi si possa comunque assolvere al disposto dello IAS 36.56 secondo cui il costo del capitale deve riflettere le condizioni “correnti” del mercato.

Nel documento, inoltre, l’OIV propone che il costo del debito (e poi di conseguenza il WACC) per società con elevati livelli di indebitamento sia calcolato facendo riferimento alla loro specifica struttura finanziaria, anziché alla struttura finanziaria “target”.

Osservazioni OIC

In entrambi i casi le previsioni dell’OIV sollevano problemi di *compliance* con lo IAS 36.

Per quanto riguarda il tasso di attualizzazione, lo IAS 36 fissa il principio generale secondo cui il tasso di attualizzazione deve essere “corrente”, cioè deve essere il tasso di rendimento

che i partecipanti al mercato richiederebbero per un investimento che presenta le stesse caratteristiche della CGU in termini di flussi di cassa attesi e profili di rischio. Lo standard contabile nulla dice in merito all'arco temporale massimo da prendere a riferimento per determinare un tasso corrente. Viceversa, il documento OIV, indicando il limite massimo di un anno per calcolare medie dei parametri del costo del capitale, sta, di fatto, introducendo una soglia quantitativa (c.d. *bright-line*) che non necessariamente e non in tutte le circostanze produce risultati conformi al principio generale stabilito dallo IAS 36. Anche in questo caso si tratterebbe di una interpretazione di un principio generale.

Per quanto riguarda la struttura finanziaria da prendere a base per la costruzione del tasso di attualizzazione, lo IAS 36.A19 stabilisce che questo dovrebbe essere indipendente da come la società si è finanziata. La proposta del documento OIV, sostenendo che sia possibile far riferimento alla specifica struttura finanziaria dell'entità, non appare conforme alla previsione dello IAS 36.

e) Indicatori di presunzione di *impairment*

Breve descrizione del documento OIV

Il documento OIV affronta il tema degli indicatori di presunzione di *impairment*, affermando, tra l'altro, che “*il principale fattore esterno di presunzione di impairment dell'avviamento è senza dubbio costituito dall'evidenza di una capitalizzazione di borsa significativamente inferiore al patrimonio netto contabile*”.

Osservazioni OIC

La parte del documento OIV che tratta gli indicatori di *impairment* affronta un tema già disciplinato dallo IAS 36, prospettando peraltro una linea interpretativa che non appare conforme ai principi contabili internazionali. In particolare:

- a) lo IAS 36 stabilisce che l'*impairment* dell'avviamento sia fatto almeno annualmente, a prescindere dall'analisi degli indicatori, mentre il documento OIV parla di “nuovo impairment test”. Se proprio è necessario trattare l'argomento, potrebbe essere sufficiente

limitarsi a richiamare la previsione dello IAS 36 in merito alle tempistiche per l'*impairment* test di CGU cui è allocato l'avviamento;

- b) il documento OIV attribuisce agli indicatori di *impairment* la natura di “presunzioni” (concetto non presente nello IAS 36); inoltre sembra annettere ad essi una differente rilevanza. Si tratta di una graduatoria non prevista dallo IAS 36;
- c) a differenza di quanto previsto nel documento OIV, lo IAS 36.12(d) non usa il termine “significativamente” nell'indicatore di *impairment* che riguarda il confronto tra la capitalizzazione di borsa e il valore contabile della CGU ⁽¹⁾. Il termine “significativo” è usato con riferimento al confronto fra l'andamento di borsa e l'evoluzione attesa dal management in funzione del trascorrere del tempo o del normale uso dell'attività. Si fa inoltre presente che il par. 1.1.6 sembra attribuire rilevanza a una capitalizzazione di borsa inferiore al valore contabile del patrimonio netto solo in presenza di altri indicatori di *impairment*, diversamente da quanto previsto dallo IAS 36;
- d) Il documento OIV pone una domanda (n. 2) ai propri *constituents* nella quale chiede se sia opportuno definire cosa si intende per *riduzione significativa della capitalizzazione di borsa*. E' un impegno, quello che l'OIV si sta implicitamente assumendo con il porre questa domanda, che difficilmente potrebbe essere adempiuto. Infatti, definire cosa si debba intendere per “significativo” è un esercizio che confluisce in un'interpretazione dello IAS 36. Già in passato l'*IFRS Interpretation Committee* ha più volte cercato – senza riuscirvi – di fissare soglie quantitative per definire il livello di significatività (come, ad esempio, nel caso dell'applicazione del paragrafo 61 dello IAS 39 in merito ai termini *significant or prolonged* utilizzati per la stima del valore recuperabile di uno strumento di capitale).

¹ Nel documento OIV si indica che “Una differenza (negativa) significativa e prolungata fra capitalizzazione di borsa e patrimonio netto contabile costituisce un segnale di presunzione di *impairment* ancora più forte”. Tale indicazione non è prevista dallo IAS 36.